SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Presidenza e Interno)

VENERDÌ 28 APRILE 1967

(90ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » **(1293)** (*D'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1046
JODICE, *relatore* 1046

« Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili » **(1754-B)** (*D'iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1046, 1047
BONAFINI, *relatore* 1047
BISORI 1047
BATTAGLIA 1047
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1047

« Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro » **(1824)** **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1056, 1058
AJROLDI 1057
BISORI 1057
GIANQUINTO 1057, 1058
ZAMPIERI, *relatore* 1056, 1057

« Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario » **(1912)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1048, 1055, 1056
BARTOLOMEI 1049, 1055
BATTAGLIA 1051, 1052, 1053
BISORI 1051, 1052, 1054
BONAFINI 1050
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1054, 1055
GIANQUINTO 1055
LEPORE 1052
PALUMBO 1050
PENNACCHIO, *relatore* . . 1048, 1053, 1055, 1056
PETRONE 1050
PREZIOSI 1050, 1052

« Norme integrative della legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1950)** (*D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1058, 1061
BALDINI 1059
BONAFINI 1059, 1061
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1061
GIANQUINTO 1060, 1061
LEPORE, *relatore* 1059, 1061
PREZIOSI 1061

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra » **(2072)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1061, 1062
BARTOLOMEI, *relatore* 1061, 1062
BONAFINI 1062
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1062
GIANQUINTO 1062

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Turchi è sostituito dal senatore Nencioni.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Baldini.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e i Sottosegretari di Stato per l'interno Ceccherini e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Berlinguer Mario e Scricciolo: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica ».

JODICE, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io sono pronto a riferire su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Forse sarà meglio iniziare la discussione del provvedimento in una delle prossime sedute, in attesa che il Governo fornisca le notizie e gli schiarimenti preannunciati sulla materia, o, meglio ancora, presenti al Parlamento il disegno di legge sull'argomento, che a me risulta esser già stato proposto; e la cui discussione potrebbe essere abbinata a quella del disegno di legge in esame.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei: « Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili » (1754-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei. « Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili », già

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A F I N I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge ritorna oggi al nostro esame con una modifica apportata all'articolo 4 della Camera dei deputati, la quale ha ritenuto opportuno precisare che le dichiarazioni di inesigibilità relative ai crediti dell'Opera nazionale ciechi civili hanno efficacia — mentre il testo da noi approvato prevedeva, negli stessi casi, l'inefficacia delle stesse — anche nei confronti di coloro i quali in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio o della pensione nelle forme e nei modi di legge. Con ciò viene preclusa, praticamente, ogni possibilità da parte dell'Opera nazionale ciechi civili di esigere i crediti nei confronti dei beneficiari dell'assegno vitalizio.

Pertanto, poichè mi pare che la modifica apportata dalla Camera dei deputati risponda allo spirito di numerose istanze formulate nel corso della discussione svoltasi in seno alla nostra stessa Commissione, nell'esprimere parere favorevole raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

B I S O R I . Era effettivamente questo lo spirito che i proponenti hanno inteso dare all'articolo 4? Oppure era il contrario, cioè che le dichiarazioni di inesigibilità non dovessero avere efficacia nei confronti di coloro i quali avessero riacquistata la vista o avessero (per esempio) vinto la lotteria di Merano?

B A T T A G L I A . Il passato non conta. Si prevede soltanto che tutto ciò che è stato concesso a titolo di acconto non debba essere restituito.

B O N A F I N I , *relatore*. In sostanza, si tratta di una sanatoria finale del rapporto.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge con la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto è stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

A parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963,

n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge i crediti dell'Opera nazionale ciechi civili per somme percette a titolo di assegno vitalizio fino alla data di pubblicazione della presente legge da minorati che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli hanno efficacia anche nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario » (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Come gli onorevoli senatori certamente sanno, la Discoteca di Stato fu istituita nel 1928 ed è tuttora regolata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 467, che ne ha fissato le attribuzioni, stanziando per il suo funzionamento una somma che, in base alla legge 23 giugno 1961, n. 520, fissata in misura di lire 22.500.000.

Tale somma è attualmente inadeguata a fronteggiare le rilevanti spese che comportano le registrazioni magnetofoniche, sia per l'aumentato costo dei materiali e dei servizi, sia per la necessità di aggiornare periodicamente le apparecchiature tecniche e di avvalersi di collaborazioni qualificate, sia infine in dipendenza del continuo incremento di manifestazioni artistiche e culturali, la cui documentazione può ottenersi soltanto attraverso le registrazioni anzidette.

Bisogna anche tener presente che uno dei compiti della Discoteca è quello di raccogliere i dialetti e i canti folkloristici tipici, compito che oggi trova ostacolo proprio nella deficienza dei mezzi finanziari: questa provoca ritardi che possono compromettere i risultati, dato che col trascorrere del tempo si verificano modifiche e perdite irreparabili, sia nel campo dialettologico che in quello folkloristico tipico.

Peraltro la Discoteca deve anche tenersi a contatto con Istituti affini degli altri Stati ove il conseguimento delle sue finalità lo richieda, al fine di collaborare con gli stessi al progresso della fonografia, che è stata sempre giudicata come mezzo educativo e culturale di rilevante importanza.

Ora, siccome dalle indagini svolte si è potuto riscontrare l'alto livello di efficienza delle attrezzature e dei servizi delle discoteche di altri Paesi europei — Francia, Germania Occidentale, Belgio, Danimarca, Svezia, Spagna, eccetera —, si è ritenuto opportuno mettere anche la Discoteca di Stato italiana in grado di svolgere i suoi compiti in condizioni di parità con gli istituti similari stranieri.

In relazione alle esigenze suddette è stato presentato questo disegno di legge che propone l'aumento dello stanziamento annuo destinato alle spese per la gestione della Discoteca di Stato da lire 22.500.000 a lire 40 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966.

Con lo stesso provvedimento viene disposta una assegnazione di carattere straordinario di lire 26.300.000 destinata particolarmente al rapido completamento di un piano di rilevazioni etnolinguistiche e musicali ed al miglioramento delle attrezzature, per fronteggiare le crescenti richieste di studiosi che desiderano prendere conoscenza dei documenti conservati nella Discoteca.

Concludendo, quindi, invito gli onorevoli senatori ad approvare questo disegno di legge.

B A R T O L O M E I . Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che prevede un aumento dello stanziamento a favore della Discoteca di Stato.

Si tratta tuttavia di un provvedimento che ci offre ancora una volta l'occasione di rilevare la frammentarietà dell'azione dello Stato. Pochi giorni fa, infatti, discudendo la legge sugli Enti lirici, abbiamo rilevato l'importanza dell'educazione musicale e degli strumenti necessari alla sua diffusione. Adesso ci troviamo, in fondo, a trattare la stessa materia sotto un altro angolo visuale; il che ci fa rilevare la necessità di un coordinamento nell'azione dello Stato in modo da avere una visione completa delle esigenze di determinati settori e da poter dare, così, un giudizio complessivo sul mgliore sfruttamento dei mezzi disponibili.

Ciò premesso, entrando nel merito del provvedimento, ritengo che la situazione della Discoteca di Stato non possa essere sostanzialmente mutata con lo stanziamento in oggetto che ha tutto il sapore di una sanatoria. Penso invece che ci si debba porre il problema del riordinamento della Discoteca e di un suo potenziamento, attraverso. se necessario, una revisione delle funzioni, che, a mio avviso, hanno essenzialmente due scopi.

Il primo è quello relativo alla conservazione di un certo partimonio culturale nel campo musicale, storico e folkloristico, dialettologico, eccetera. Nel campo della musica, per esempio, allo stato attuale, credo che la Discoteca non abbia grandi possibilità finanziarie per l'acquisto di dischi, nè soprattutto capacità e attrezzature tali che le consentano di individuare sul mercato interno e internazionale le produzioni migliori e più qualificate. Se consideriamo che nel settore discografico, cioè nel solo settore capace di fermare nel tempo la felice intuizione d'un momento, spesso certe produzioni vengono messe fuori catalogo e spariscono anche dal commercio, è facile valutare l'utilità culturale di un'attività di ricerca e di conservazione che fosse svolta, nell'interesse di tutti, dalla Discoteca con vigore, competenza e serietà.

A tal fine sarebbe possibile, oltre che dotare la Discoteca di adeguati mezzi finanziari per l'acquisto dei dischi, sancire anche l'obbligo per le case produttrici di depositare presso la Discoteca le matrici o, quanto meno, alcune copie della loro produzione, soprattutto quando questa venisse tolta dal catalogo e messa fuori commercio?

Nel campo del folklore, della dialettologia, delle tradizioni popolari, è inutile sottolineare l'importanza dell'attività della Disco teca di Stato, la quale ha il compito di conservare certe tradizioni che la civiltà moderna tende a far sparire.

Il secondo scopo è quello di favorire la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale che è stato raccolto e classificato Pertanto la Discoteca dovrebbe essere fornita di sale di ascolto per la consultazione del materiale in deposito, non solo, ma per evitare il deterioramento degli originali, anche di attrezzature di registrazione e di riproduzione di matrici derivate.

Nell'ipotesi, poi in cui arrivassimo alla realizzazione di quelle biblioteche musicali o di centri di ascolto periferici, a fianco delle biblioteche comunali, eccetera, per la diffusione della cultura musicale di cui parlavamo alcuni giorni fa, mi pare che la Discoteca di Stato, potrebbe utilmente svolgere un'azione di consulenza, di formazione e di orientamento, e non so se anche di difesa, attraverso apposite convenzioni, dei suddet-

ti centri di ascolto periferici, contro le facili speculazioni commerciali dei « piazzisti » di dischi « fasulli ».

B O N A F I N I . Le informazioni fornite dal relatore e la visione che poc'anzi il senatore Bartolomei ci ha dato della vita di questo Istituto ci suggeriscono l'opportunità, oltre che di un finanziamento, di un aggiornamento della sua attività. Abbiamo un patrimonio storico che, a mio parere, deve essere divulgato per permetterne la conoscenza soprattutto a livello scolastico. Probabilmente abbiamo nella Discoteca di Stato documenti storici che, riprodotti, possono essere diffusi nelle scuole italiane: inoltre, oggi queste scuole sono attrezzate in modo tale che anche attraverso l'audizione di dischi che riportino in termini concreti il pensiero di uno storico, è possibile attirare l'attenzione degli allievi su un determinato periodo della storia italiana.

Mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Bartolomei in campo musicale. Queste proposte non debbono essere interpretate nel senso di voler propagandare un determinato pensiero, ma abbiamo documenti storici di notevole valore che è giusto siano portati a conoscenza del mondo scolastico italiano.

P R E Z I O S I . La discussione che si è imperniata su questo disegno di legge non deve essere disattesa, nè il relatore deve dolersi se il discorso si è allargato in questo modo, perchè si è dimostrato utile e necessario, anche ai fini scolastici. Sappiamo che purtroppo le nostre scuole sono manchevoli dal punto di vista dell'attrezzatura, non solo sotto l'aspetto scientifico ma anche sotto un profilo generale scolastico. Abbiamo una carenza enorme, specialmente nel campo della storia dell'arte: siamo rimasti ancora ai tempi in cui io frequentavo il liceo, quando questa materia veniva insegnata da un vecchio sacerdote il quale a proprie spese aveva comprato delle diapositive per far conoscere a noi studenti i monumenti artistici della Nazione.

La conoscenza della storia è importante per l'educazione civica che diamo allo studente e ritengo che questa conoscenza possa avvenire non solo attraverso la stampa, attraverso gli opuscoli che quasi certamente lo studente neppure legge, ma soprattutto attraverso il mezzo auditivo, verso il quale forse lo studente inizialmente proverà un certo senso di fastidio, ma al quale poi si affezionerà perchè gli permetterà di conoscere alcuni momenti interessanti della storia del suo Paese. A mio avviso è sotto questo aspetto che vanno considerate le osservazioni del senatore Bartolomei e del senatore Bonafini.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un altro aspetto che finora non è stato considerato. Senza dubbio, le osservazioni del senatore Bartolomei sono valide, però fanno sorgere questa preoccupazione: la maggiore spesa, che noi approviamo con il presente disegno di legge, serve effettivamente per migliorare le attrezzature della Discoteca di Stato, oppure per altri fini?

All'articolo 1 del disegno di legge è detto che l'assegnazione annua destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato è elevata da lire 22.500.000 a lire 40.000.000, e che per le medesime finalità è autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 26 milioni 300 mila. Questo fa pensare che la gestione per gli anni passati sia costata più di quanto previsto e che l'aumento di fondi servirà non già per fornire di una attrezzatura più funzionale la Discoteca di Stato, bensì per coprire la gestione passata che in sostanza deve essere costata ben più di 26.300.000 lire. Pertanto, signor Presidente, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge noi raggiungeremmo, a mio avviso, solo una sanatoria.

Poichè stiamo discutendo di un assetto migliore della Discoteca di Stato, è opportuno, prima di passare alla votazione, chiedere la documentazione necessaria per vedere a quali fini aumentiamo l'assegnazione annua di questo Istituto.

P A L U M B O . La relazione che accompagna il disegno di legge risponde agli in-

terrogativi posti dal senatore Petrone. Infatti, quanto all'assegnazione *una tantum*, si legge: « Col provvedimento viene pure disposta un'assegnazione straordinaria di lire 26 milioni e 300 mila destinata particolarmente al rapido completamento di un piano di rilevazioni etnolinguistiche e musicali attualmente in corso e al miglioramento delle attrezzature per andare incontro alle crescenti richieste di studiosi che desiderano prendere conoscenza degli importanti documenti conservati nella Discoteca» e per quanto concerne l'aumento dell'assegnazione annua si legge: « Dalle indagini svolte per conoscere l'organizzazione europea in materia, si è potuto riscontrare l'alto livello di efficienza delle attrezzature e servizi delle discoteche di altri Paesi europei (Francia, Germania occidentale, Belgio, Danimarca, Svezia, Spagna, eccetera). Si è ritenuto perciò opportuno che la Discoteca di Stato italiana sia messa in condizione di svolgere i suoi compiti in condizioni di parità con gli istituti similari stranieri.

In relazione alle esigenze suaccennate è stato predisposto l'unito disegno di legge che aumenta lo stanziamento annuo destinato alle spese per la gestione della Discoteca di Stato da lire 22.500.000 a lire 40.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1966 ».

B A T T A G L I A . Ho ascoltato con attenzione le osservazioni dei senatori Bartolomei e Bonafini, e condivido il loro punto di vista.

Fiducioso che la Discoteca di Stato assolva già ai compiti da noi auspicati e che possa più tardi assolverne altri, inquadrandoli in quella discussione che ha avuto luogo nella precedente seduta in merito alla efficienza dei centri musicali e alla necessità di diffondere questa cultura, ritengo, tuttavia, signor Presidente, che sia opportuno conoscere esattamente che cosa fa attualmente, in concreto, questo Istituto.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame è detto che l'aumento della assegnazione annua alla Discoteca di Stato è necessario per dare una migliore struttura alla Discoteca di Stato e portarla allo stesso livello delle discoteche di altri Stati. In realtà, però, non sappiamo a quali compiti assolve questo Istituto, mentre è opportuno conoscerli anche perchè, se riconosciamo che è necessario un potenziamento di questi compiti per la diffusione della cultura musicale, potremmo invitare il Governo ad esaminare se non sia il caso di cogliere questa occasione perchè il potenziamento avvenga in condizioni migliori.

Dobbiamo sapere se questo aumento dell'assegnazione annua servirà soltanto a sanare l'attuale situazione e non anche a potenziare l'attività della Discoteca di Stato.

Per concludere, signor Presidente, è necessario, ripeto, conoscere l'attività che la Discoteca di Stato attualmente svolge per accertare se i compiti ai quali essa assolve sono realmente quelli che noi auspichiamo e, in caso contrario, adoperarci fin da ora perchè tale ente possa essere messo in condizione di adempiere alle sue funzioni secondo il nostro auspicio.

B I S O R I . Non ho alcuna difficoltà a che si formuli un auspicio per un migliore funzionamento della Discoteca di Stato nel futuro e per un ulteriore sviluppo della sua attività. Per il presente, intanto, urge (secondo me) approvare il disegno di legge tal quale ci è stato presentato: e questo per due considerazioni.

Bisogna anzitutto tener presente che con la legge n. 520 del 1961 venne stanziato un contributo a favore della Discoteca di lire 22.500.000 all'anno. Da allora ad oggi è aumentato (com'è innegabile) il costo dei materiali e dei servizi. Non c'è dunque da meravigliarsi se quella somma attualmente si rivela inadeguata e se vien proposto che venga aumentata.

B A T T A G L I A . Noi non solleviamo alcuna obiezione; rileviamo soltanto che è necessario approfondire la questione per stanziare, eventualmente, anche una somma maggiore.

B I S O R I . Intanto limitiamoci ad approvare, con rapidità, lo stanziamento nella misura che ci viene proposta.

B A T T A G L I A . Questo significa chiudere la questione e non parlarne più.

B I S O R I . Passo ad una seconda considerazione.

Come si legge nella relazione che accompagna il disegno, uno dei compiti della Discoteca è quello di raccogliere registrazioni concernenti dialetti e canti folkloristici tipici; ma l'attuazione del piano organico già predisposto per una loro raccolta sistematica, scientificamente ordinata, trova ostacolo nella deficienza di mezzi finanziari. Si è così determinato un ritardo che può addirittura compromettere l'attuazione del piano perchè, sotto i nostri occhi, stanno verificandosi modifiche e perdite irreparabili sia nel campo dialettologico che in quello folkloristico. Noi vediamo, infatti, che le montagne di giorno in giorno vi sanno spopolando; i caratteri delle popolazioni cambiano anche per migrazioni vistose: e così i dialetti ed i costumi folkloristici vanno spesso perdendosi o alterandosi.

B A T T A G L I A . Ripeto, noi riteniamo che la misura dello stanziamento possa non essere sufficiente e che quindi sia necessario elevarla.

B I S O R I . Il meglio è nemico del bene. Intanto stanziamo la somma che ci vien proposta, giacchè è stato possibile reperirne il finanziamento.

Per il futuro, son d'accordo nell'auspicare che il Governo presenti un nuovo disegno di legge per un finanziamento più cospicuo, che consenta alla Discoteca un maggiore sviluppo.

L E P O R E . Il senatore Bisori, in fondo, mi ha preceduto in ciò che avevo in animo di dire.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi la visita che anni orsono ebbi occasione di fare insieme ad altri colleghi, fra cui anche i senatori Bisori e Schiavone, all'Istituto LUCE, il quale in quell'epoca raccoglieva, in piccola parte, la Discoteca di Stato. Già allora il dottor Renato Della Valle ci fece rilevare la esiguità dei mezzi finanziari a disposizione della Discoteca e lo sforzo che da soli i dipendenti del settore compivano, senza il concorso di alcuna iniziativa, per la raccolta dei dischi.

Noi ci rendemmo conto di quanto fosse importante soddisfare le esigenze di questo Istituto; se voi, oggi, rifiutate la possibilità che ci viene offerta da questo disegno di legge, nell'attesa di poter concedere in futuro uno stanziamento maggiore, commettete un gravissimo errore.

Non c'è dubbio che il problema sollevato dai senatori Bartolomei, Battaglia e Bonafini meriti di essere preso in seria considerazione; ma penso che non lo si possa risolvere rinviando l'approvazione di questo disegno di legge, perchè correremmo il rischio di non poter più reperire i mezzi che oggi sono a disposizione. Bisogna tener presente, infatti, che il bilancio dello Stato attualmente è così « pressato », direi, che finiremmo, nell'intento di voler maggiormente agevolare questo ente, col danneggiarlo.

Accontentiamoci, quindi, per il momento, di concedergli il finanziamento proposto; il che, ovviamente, non preclude a nessuno di noi la possibilità di farsi promotore di un provvedimento per un ulteriore stanziamento a favore della Discoteca: oppure approviamo, in questa stessa stede, un ordine del giorno con il quale si richiami l'attenzione del Governo sulla necessità di intervenire più ampiamente nei riguardi di questo ente, ai fini indicati dai senatori Bartolomei, Battaglia e Bonafini.

P R E Z I O S I . Ritengo che l'ampia discussione svoltasi su questo disegno di legge sia servita per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di mettere la Discoteca di Stato in condizione di sviluppare maggiormente la sua attività; mi sembra evidente che attraverso i nostri interventi il rappresentante del Governo si sia reso conto della giustezza dei nostri rilievi. Pertanto ha ragione il senatore Lepore quando afferma che per il momento è necessario approvare il disegno di legge così come ci è stato presentato.

B I S O R I . Propongo che la Commissione nell'approvare il disegno di legge inviti formalmente la Presidenza del Consiglio —

in base all'articolo 25, primo comma, secondo periodo del nostro Regolamento — a darci al più presto dettagliate informazioni circa il funzionamento della Discoteca di Stato. Quando avremo avute quelle informazioni, e se il Governo non presenterà poi un nuovo disegno, ciascuno di noi potrà, a ragion veduta, farsi promotore di un tale disegno, se lo riterrà opportuno.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Ritengo che sia stato opportuno approfondire l'esame di questo disegno di legge perchè ciò ci ha dato l'opportunità di fare alcune riflessioni.

Non vorrei che mi si giudicasse manchevole per non avere messo in evidenza alcuni problemi attinenti al riordinamento delle strutture. Mi rendo conto, infatti, che la Discoteca, istituita nel 1939 con compiti fissati in relazione alle circostanze storiche ed alle esigenze di quel periodo, è uno strumento che attualmente, senza alcun dubbio, può ritenersi assolutamente non idoneo rispetto alle esigenze. Ma il problema posto oggi al nostro esame non è la ristrutturazione della Discoteca di Stato; esso è di proporzioni più modeste ed e quello di dotare questo ente di maggiori mezzi finanziari, in quanto i 22 milioni 500.000 lire messi a disposizione nel 1961 non sono più sufficienti per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Pertanto non si tratta di rinnovare ed adeguare le funzioni della Discoteca alle necessità attuali, ma soltanto di assicurare che assolva almeno ai compiti per i quali è stata istituita.

Ciò, naturalmente, non esclude che si debba da parte nostra far presente l'esigenza di una ristrutturazione di questo strumento perchè è importante che la Discoteca oggi assolva compiutamente ed organicamente ai suoi compiti, in quanto si tratta di tramandare ai posteri tutte le manifestazioni culturali, folkloristiche e musicali della vita attuale che, essendo divenuta più complessa, presuppone e postula una maggiore funzionalità e presenza della Discoteca di Stato.

Le manifestazioni oggi si intrecciano, si sviluppano, sono molto più numerose, e questa Discoteca può essere anche uno strumento inadeguato alle attuali esigenze, ma oggi ha bisogno di questi 40 milioni. Noi, per cercare il meglio, corriamo il rischio di non conseguire neppure quell'aggiornamento di spesa che pure è tanto necessario.

Ritengo, pertanto, che, senza rinunciare alla prospettiva di vedere questo Ente più rispondente all'esigenza di assolvere i suoi compiti, non dobbiamo avere alcun dubbio sull'aumento della dotazione annua da 22 a 40 milioni. Colleghiamo con l'approvazione del disegno di legge un ordine del giorno specifico, nel quale la Commissione si faccia interprete della esigenza da tutti posta in risalto, e lasciamo che la Presidenza del Consiglio esamini attentamente questa indicazione della Commissione. Non è improbabile che la stessa Presidenza del Consiglio si faccia promotrice di altro disegno di legge per una ristrutturazione della Discoteca di Stato. Nulla vieta, d'altra parte, che qualche componente di questa Commissione, approfondito il problema, si faccia promotore di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

In sostanza, il problema non lo facciamo certamente cadere, ma oggi come oggi è necessario procedere all'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato.

B A T T A G L I A . Comprendo il disagio in cui alcuni colleghi versano di fronte all'eventualità di rinviare un disegno di legge di tale portata, che risponde a determinate impellenti esigenze della Discoteca di Stato; tuttavia, allo stato attuale delle cose, non mi sento di sottoscrivere alcun ordine del giorno, perchè, nonostante questa discussione piuttosto approfondita, continuiamo ad essere carenti di notizie circa i compiti assegnati alla Discoteca di Stato e su come questi compiti vengono assolti.

Il fine di questo disegno di legge, signor Presidente, stando alla relazione governativa, è molto più ambizioso di quanto noi si possa pensare, se è vero — come è vero — che in detta relazione si legge che si vuole portare la nostra Discoteca di Stato allo stesso livello delle discoteche degli altri Stati vicini. Ora, se esiste questa possibilità con l'aumento del finanziamento così come è previ-

sto dal presente disegno di legge, *nulla quaestio*, ma dovremmo saperlo.

B I S O R I . In relazione alla richiesta avanzata dal senatore Bartolomei, debbo far rilevare che l'articolo 25, primo comma, del nostro Regolamento dispone: « Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute i Ministri per avere informazioni e chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro singola competenza. Hanno inoltre facoltà di chiedere ai Ministri informazioni, notizie e documenti ».

Ora io propongo:

— non che ci si limiti a formulare uno dei soliti ordini del giorno;

— non che ci si spinga, d'altra parte, a invitare la Presidenza del Consiglio a far intervenire un suo rappresentante in Commissione per darci informazioni;

— ma che, in base al secondo comma dell'articolo 25, s'inviti la Presidenza del Consiglio a fornirci, mediante una relazione, informazioni sull'attuale funzionamento della Discoteca di Stato e sui propositi del Governo in relazione agli sviluppi che ne sono stati oggi auspicati.

A questo fine propongo il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 1912, chiede al Governo informazioni dettagliate circa l'attuale funzionamento della Discoteca di Stato e notizie circa i propositi del Governo in relazione agli sviluppi, che nella discussione sono stati auspicati, dei servizi della Discoteca ».

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pu riconoscendo l'importanza delle considerazioni sviluppate dai senatori Bartolomei, Bonafini ed altri, circa l'ampliamento dei compiti affidati oggi alla Discoteca di Stato, desidero richiamare l'attenzione dei Commissari sugli scopi che questa Discoteca persegue. La Discoteca di Stato è tuttora regolata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 467, la quale stanziava una somma per il funzionamento dell'istituto. Questa somma è stata poi aumentata con la legge 23 giugno 1961, n. 520, che ha portato la quota per il funzionamento della Discoteca di Stato a 22 milioni 500 mila lire.

La Discoteca di Stato, ai sensi della legge del 1939, di cui vi leggo testualmente alcune disposizioni, ha per scopo:

1) di tenersi a contatto con gli Istituti affini degli altri Stati, ove il conseguimento delle sue finalità lo richieda e per collaborare con gli stessi al progresso della fonografia intesa come mezzo educativo e culturale;

2) la raccolta e conservazione, in duplice esemplare, di tutte le pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere conservate dalla Discoteca;

3) la raccolta e conservazione di quelle matrici seconde (madri) che la Discoteca di Stato ritiene opportuno acquistare per i suoi fini. Tali matrici saranno cedute dalle Case editrici al prezzo di costo della materiale incisione, restando integro ed esclusivo ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento commerciale alle Case fonografiche editrici;

4) l'acquisto di tutti quei dischi di produzione straniera, non riprodotti da Case italiane, che essa ritiene utile di conservare ai suoi fini;

5) la raccolta, mediante registrazioni fonografiche, e la conservazione per le future generazioni, della viva voce di personalità italiane che in tutti i campi abbiano illustrato la patria e se ne siano resi benemeriti. Alla designazione di tali personalità provvede il Capo del Governo, su proposta del Ministro per la cultura popolare. I nomi delle personalità prescelte saranno inscritti in apposito Albo d'onore, che sarà conservato dalla Discoteca di Stato;

6) la raccolta ed il coordinamento, mediante registrazione su matrici, su dischi o con qualsiasi altro mezzo meccanico, di tutto quanto, attraverso l'espressione acustica, interessa la cultura scientifica, artisti-

ca e letteraria della Nazione, e, in modo particolare: *a*) i dialetti, i canti popolari e le manifestazioni tradizionali e di costume di tutte le regioni, le colonie ed i possedimenti d'Italia; *b*) la documentazione di tutto quanto possa essere di ausilio agli studi, in ogni branca della scienza, e, in particolare, delle scienze fonetiche e glottologiche; *c*) la voce dei grandi cantanti, universalmente noti ed apprezzati, i quali sono obbligati a consentire alla raccolta della voce. Ove essi non vogliano prestarsi gratuitamente, il Ministero della cultura popolare stabilisce, con apprezzamento insindacabile, un equo compenso.

È importante considerare, anche ai fini della determinazione del contributo, che tutti gli editori fonografici italiani e i rappresentanti di editori stranieri in Italia debbono inviare in duplice copia esemplare tutte le loro pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere conservate dalla Discoteca.

Gli editori predetti, inoltre, debbono rimettere alla Discoteca, oltre a tutte le loro pubblicazioni discografiche, anche un elenco mensile di tutti i dischi editi.

Questi, in definitiva, sono i compiti che la Discoteca di Stato persegue: per far fronte ad essi nel 1961 è stata stanziata una somma annua di lire 22.500.000, che attualmente non è più sufficiente, come è già stato giustamente fatto rilevare.

Ora dobbiamo tenere presente che il disegno di legge in discussione, oltre all'aumento dello stanziamento annuo di lire 17 milioni 500 mila, prevede anche un'assegnazione straordinaria di lire 26.500.000 destinata particolarmente al rapido completamento di un piano di rilevazioni etnolinguistiche e musicali che è stato già predisposto dalla direzione stessa della Discoteca.

A me sembra, quindi, che, a parte le considerazioni apprezzabili e fondatissime che sono state fatte da quei senatori che hanno proposto di ampliare i compiti affidati alla Discoteca di Stato, sia necessario fare questo primo passo per regolamentare e regolarizzare il funzionamento della Discoteca così come oggi è impostata. Nessuno vieta, poi, di adeguare al più presto — ed in questo mi associo al voto in tal senso espresso da tutti i colleghi — la vecchia legge del 1939 alle norme costituzionali.

G I A N Q U I N T O . Vorremmo sapere a quanto ammontava inizialmente il finanziamento.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In questo momento non sono in grado di dirlo.

B A R T O L O M E I . Vorremmo sapere dal Governo se certi compiti istituzionali vengono assolti dalla Discoteca di Stato per poter apportare, in caso contrario, le modificazioni legislative necessarie.

G I A N Q U I N T O . Indubbiamente bisognerà modificare la legge istitutiva.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Per il momento si tratta semplicemente di assicurare il funzionamento della Discoteca.

P E N N A C C H I O , *relatore.* Sarà necessario assegnare nuovi compiti e procedere ad una completa ristrutturazione di questo ente.

Sono favorevole, quindi, all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bisori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato, è elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000.

È inoltre autorizzata, per le medesime finalità, un'assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 17.500.000, derivante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

All'onere di lire 26.300.000 di cui al secondo comma del precedente articolo si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 17.500.000, con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 418 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo luglio-dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Bisori, Bartolomei, Ajroldi, Zampieri, Battaglia, Pennacchio, Tupini, Preziosi, Lepore, Bonafini e Gianquinto il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 1912, chiede al Governo informazioni dettagliate circa l'attuale funzionamento della Discoteca di Stato e notizie circa i propositi del Governo in relazione agli sviluppi, che nella discussione sono stati auspicati, dei servizi della Discoteca stessa ».

P E N N A C C H I O , *relatore*. Come ho già detto, sono favorevole a questo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro » (1824)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A M P I E R I , *relatore*. Alla Società italiana autori ed editori (SIAE) spettano, in forza del regio decreto 16 giugno 1938, numero 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, diritti fissi per le iscrizioni e le annotazioni dei film nel pubblico registro cinematografico e per il rilascio dei certificati relativi.

Tali diritti, per legge 5 dicembre 1949, numero 898, sono di lire 6.000 per le iscrizioni dei film (erano inizialmente di lire 500) e di lire 600 per le annotazioni e per i certificati (all'inizio erano di lire 50). Ora si è indotti, dalla necessità, a ragguagliare i diritti al potere di acquisto della lira dato che nell'attuale entità sono inferiori al costo effettivo del servizio reso dalla predetta Società per l'ottemperanza del compito affidatole; donde il disegno di legge in esame di iniziativa governativa, comunicato alla Presidenza del Senato il 5 agosto 1966.

Tale disegno di legge consiste in due articoli. Con il primo i diritti per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico vengono elevati, distinguendosi i film di lungometraggio da quelli di cortometraggio o di attualità (ciò che le leggi del 1939 e del 1949 operavano), a lire 30.000 per i primi e a lire 20.000 per i secondi (attualmente sono di lire 6.000, senza distinzione). Inoltre lo stesso articolo eleva i diritti spettanti per ogni annotazione da lire 600 a lire 3.500 e per il

rilascio di ogni certificato da lire 600 a lire 2.000.

Con il secondo articolo si demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di variare, con suo decreto, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), l'ammontare dei suddetti diritti, stabilendosi che ogni eventuale maggiorazione non potrà essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica. La delega è giustificata dal fatto di evitare prevedibili, numerosi provvedimenti legislativi nel fluttuare continuo dell'indice generale del costo della vita e di poter ancorarsi con tempestività a tale indice per evitare ritardi pregiudizievoli.

È superfluo sottolineare che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per lo Stato e che è inteso a stabilire su basi di equità contributi necessari per un servizio voluto dalla legge.

Risulta che al provvedimento aderiscono anche i rappresentanti della categoria produttiva interessata. Pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge.

G I A N Q U I N T O . Sono molto perplesso sulla delega contenuta all'articolo 2 del presente disegno di legge. Ritengo, pertanto, che sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta per poter riflettere sulla delega medesima, considerato anche l'esiguo numero dei Commissari presenti.

A J R O L D I . È una questione di principio e credo che un rinvio non valga a risolverla.

B I S O R I . Propongo di sospendere la discussione e di procedere all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno in attesa di controllare che cosa stabilisce la legge del 1941, perchè può darsi che il suo meccanismo sia tale che l'esercizio delle facoltà del Presidente del Consiglio su questa modestissima tariffa sia tutt'altra cosa che un esercizio di potestà legislativa delegata.

Z A M P I E R I , *relatore*. L'iniziativa e presa, non dalla Presidenza del Consiglio, ma dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Ora, l'iniziativa della variazione di questi contributi deve partire da questo Comitato, non dalla Presidenza del Consiglio; dato il fluttuare continuo dei prezzi sul mercato, sarebbe necessario, di volta in volta, un provvedimento legislativo e noi sappiamo che questi provvedimenti giungono sempre con notevole ritardo al punto da, scusate la frase banale, chiudere la stalla quando i buoi sono usciti. In questo caso la categoria interessata è favorevole: perchè dobbiamo preoccuparci tanto ed essere più realisti del re?

G I A N Q U I N T O . Che la categoria interessata sia favorevole non importa molto: qui bisogna sapere come è organizzata la legge del 1941.

B I S O R I . La questione sollevata dal collega Gianquinto e sulla quale ci siamo arenati, è questa: contiene una delega l'articolo 2? Se la contiene il disegno dovrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea per l'articolo 72 della Costituzione.

Comincio col rilevare come il fatto che la Presidenza del Senato abbia attribuito questo disegno di legge alla nostra Commissione in sede deliberante lascia presumere — data la diligenza e l'esperienza che caratterizzano gli uffici della Presidenza — che la delega non ci sia.

Ma scendiamo pure alla sostanza. Occorre forse una legge tutte le volte che c'è da stabilire una tariffa? Ci mancherebbe altro! Perfino i sindaci hanno, secondo leggi e regolamenti, il potere di stabilire talune tariffe. E nessuno si sognerebbe di sostenere che, nello stabilirle, esercitano una funzione legislativa che solo la Camera o, per delega, il Governo può esercitare. Esercitano, invece, in esecuzione di leggi, una funzione tipicamente confacente ad organi amministrativi: una funzione amministrativa.

Ora non conviene appesantire mai il legislatore di funzioni che non sono, necessariamente, sue proprie, ma possono essere e me-

ritano di essere esercitate in via amministrativa.

Ebbene: dalla relazione che è annessa al disegno mi pare di poter ricostruire che le cose stanno in questo modo:

— nel 1938 fu stabilito che alla Società degli autori spettavano certi diritti per talune iscrizioni nei suoi registri;

— la relativa tariffa fu stabilita in quella legge;

— fu, poi, elevata con altra legge del 1949;

— ora ci viene proposto che sia elevata ancora, ma che contemporaneamente si stabilisca (come la relazione spiega in tutte lettere) che in avvenire, senza che il legislatore debba scomodarsi ancora una volta per ritoccare una tariffa, sia un organo amministrativo — e cioè il Presidente del Consiglio, su proposta di un certo Comitato — a valutare e disporre circa l'opportunità di ulteriori ritocchi: si aggiunge che ogni eventuale aumento non potrà superare l'aumento dell'indice generale del costo della vita.

Giunti a questo punto, bisogna concludere che il disegno non contiene alcuna delega legislativa. Un compito, non certo legislativo per sua natura, cui finora ha direttamente provveduto il legislatore, sarà in avvenire assolto, secondo norme legislative, da un organo amministrativo cui meglio si addice. Non è dubbia, quindi, la nostra competenza a deliberare sul disegno. Dobbiamo augurarci che più spesso il legislatore si liberi da compiti modesti — come quelli da cui si libera con questo disegno — se vogliamo veramente modernizzare lo Stato.

G I A N Q U I N T O . Ritiro le mie osservazioni, in quanto le spiegazioni date dal collega Bisori mi hanno persuaso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori, SIAE, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico sono stabiliti nella seguente misura:

a) per ogni iscrizione di film lungometraggio lire 30.000;

b) per ogni iscrizione di cortometraggio o di film di attualità lire 20.000;

c) per ogni annotazione di atti lire 3.500;

d) per il rilascio di ogni certificato lire 2.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'ammontare dei diritti fissi indicati nell'articolo precedente potrà essere variato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito con legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'eventuale maggiorazione dei suddetti diritti fissi, da determinarsi con le modalita indicate nel primo comma, non potrà comunque essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Norme integrative della legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1950)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Limoni e Cornaggia Medici: « Norme integrative della legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge, iniziata nella seduta del 22 febbraio scorso, fu rinviata su richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

Do lettura, nuovamente, del testo del disegno di legge:

Articolo unico.

Gli esecutori aggregati della Banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non inquadrati nel nuovo organico di cui alla legge 5 giugno 1965, n. 707, a seguito del concorso interno previsto dall'articolo 35 della legge stessa, vengono trattenuti nella Banda in soprannumero all'organico con la collocazione nei ruoli delle terze parti secondo la tabella *D* della suddetta legge e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione.

L E P O R E , *relatore*. Signor Presidente, debbo comunicare che mi sono pervenuti due emendamenti sostitutivi dell'articolo unico: uno da parte del Governo e l'altro da parte del presentatore del disegno di legge, senatore Baldini.

L'emendamento formulato dal Governo e inteso a consentire la graduale sistemazione in ruolo agli esecutori aggregati che, pur avendo partecipato all'apposito concorso per l'inquadramento in ruolo, sono risultati idonei, ma non vincitori, per indisponibilità di posti, prevedendone l'inquadramento nella banda, in relazione ai posti che si renderanno vacanti in seno al complesso musicale. Ad evitare disparità di trattamento con i vincitori del concorso, viene previsto che, anche per il personale in questione, il servizio prestato venga valutato per un terzo ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno, n. 707.

L'emendamento formulato dal senatore Baldini invece prevede l'inquadramento in soprannumero dell'organico della banda sia del personale che a suo tempo ebbe a conseguire l'idoneità nel precedente concorso, sia di coloro che, con almeno dieci anni di ininterrotto e lodevole servizio presso la banda, superino un apposito esame tecnico.

In merito all'emendamento che il senatore Baldini ha proposto, debbo far presente che il Governo ha osservato quanto segue: « L'organico della banda è stato determinato con recente legge del 5 giugno 1965, n. 707, in relazione alle esigenze funzionali dell'anzidetto complesso musicale, per cui non si riterrebbe di aderire alla prospettata soluzione. Non si riterrebbe, comunque, di poter consentire l'inquadramento di elementi che a suo tempo non parteciparono al concorso o che vennero riconosciuti non idonei, non essendo riusciti a superare le prescritte prove di esame. In ogni caso dovrà essere precisato che, al personale in questione, si applicano le norme di cui agli articoli 33 e 35, secondo comma della citata legge 1965, n. 707, onde evitare inammissibili disparità di trattamento a danno dei militari vincitori del concorso a musicanti effettivi ».

Il Governo, pertanto, imposta la questione sul piano disciplinare e amministrativo. Quindi, se il senatore Baldini riuscisse a convincere la Commissione che quanto afferma il Governo è inesatto, allora potrei aderire all'emendamento da lui proposto. Sono del parere che bisogna potenziare queste bande militari Prima di venire in Commissione, inoltre, ho ricevuto un gruppo di appartenenti alla banda del Corpo delle guardie di finanza i quali hanno rappresentato l'esigenza che sia sanata la posizione di alcuni di loro, in condizioni identiche a quelle dei destinatari del disegno di legge in esame.

B O N A F I N I . Ci è stato dimostrato che la situazione delle due bande è identica e ci è stato proposto di provvedere a regolarizzare la posizione degli appartenenti alla banda della Guardia di finanza con questo stesso disegno di legge.

B A L D I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori,

desidero sottolineare che siamo stati indotti a presentare questo disegno di legge per andare incontro alle esigenze di alcuni elementi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche in considerazione del fatto che esso si ricollega all'articolo 32 della legge 5 giugno 1965, n. 707, con la quale si riordinava il vecchio organico della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, da 70 elementi, veniva portata a 102 con rinnovati strumenti.

Sui 102 posti fissati in organico, soltanto 84 attualmente sono occupati dai titolari che hanno vinto regolare concorso in base alla suddetta legge n. 707. Ora, l'articolo 32 da me sopra citato prevede che gli idonei o coloro che addirittura non sono riusciti possono ripetere il concorso, anche perchè non è possibile lasciarli inutilizzati dal momento che la banda deve andare avanti ed ha bisogno di questi elementi.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge presentato dal ministro Taviani, divenuto poi la legge n. 707, si diceva che gli anziani con 15-20 anni di servizio avrebbero dovuto sostenere l'esame, ma che, accanto alla prova d'esame, sarebbe stato valutato anche il servizio prestato; cosa della quale, poi, non è stato tenuto conto, per cui, evidentemente, i giovani hanno avuto maggiori possibilità di affermazione rispetto agli anziani, i quali sono risultati o semplicemente idonei o sono stati addirittura esclusi.

Ora, con il presente disegno di legge si è inteso, in sostanza, dare la possibilità anche agli idonei di essere immessi nei ruoli — così come è avvenuto per altre categorie di dipendenti dello Stato — e consentire a coloro che non hanno ottenuto l'idoneità di essere nuovamente ammessi ad un concorso, secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 32 della citata legge n. 707. Mi sembra, quindi, che questo provvedimento risponda allo spirito della legge stessa.

Per quanto concerne la proposta del Governo di emendare il disegno di legge nel senso di consentire l'inquadramento nel nuovo organico degli esecutori aggregati anche al verificarsi di vacanze di posti relative alle parti, ritengo che essa non abbia alcun valore agli effetti pratici in quanto, dire « al verificarsi di vacanze di posti », significa fare riferimento soltanto a quei posti che si renderanno disponibili per la scomparsa dei relativi titolari. Peratro, va tenuto presente che i vincitori del concorso sono giovani sui 20-25 anni di età, mentre coloro che dovrebbero subentrare hanno già raggiunto i 40-45 anni.

Il senso della proposta contenuta in questo disegno di legge è invece diverso: essendovi diciotto posti liberi, di cui due nelle prime parti, sei nelle seconde, sette nelle terze, se non erro, e così via, si propone che almeno agli idonei sia concessa la possibilità di essere inseriti nei ruoli delle terze parti dove i posti sono effettivamente vacanti, secondo la tabella *D* della legge n. 707 e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione.

Concludendo pertanto, signor Presidente, se la Commissione intende accettare la proposta avanzata dal Governo, io non posso che rimettermi alla decisione della maggioranza. Se invece si vuol tener presente che si tratta di andare incontro alle esigenze di una categoria di persone che ha prestato vent'anni di servizio, come brigadiere e sottufficiale, per lo più, che hanno assolto il loro compito con entusiasmo ed attaccamento, ritengo che si possa senz'altro aderire al disegno di legge così come è stato presentato nella convinzione che effettivamente esso possa assicurare una certa tranquillità agli interessati.

GIANQUINTO. Non possiamo continuare a legiferare per settori anche in materia così modesta!

Niente ci vieta di estendere queste norme alla banda del Corpo delle guardie di finanza, posto che se esiste un diritto dei componenti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, lo stesso diritto vale per i componenti della banda della Guardia di finanza.

La mia proposta, pertanto, è di esaminare le rivendicazioni giuridiche anche dei componenti della banda della Guardia di finanza in modo da approvare un unico provvedimento sia per i componenti della banda del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza che per quelli della banda della Guardia di finanza.

P R E Z I O S I . Aderisco alla proposta del senatore Gianquinto e a quella del senatore Bonafini.

L E P O R E , *relatore*. Nella mia relazione ho già sottolineato l'opportunità di mantenere in vita tutte le bande delle Forze armate che sono le uniche rimaste, perchè, purtroppo, tutte le bande municipali — particolarmente quelle pugliesi che un tempo onoravano l'Italia — sono scomparse o vanno scomparendo, per mancanza di mezzi. A mio avviso, si dovrebbe provvedere con legge a far rivivere le tradizionali organizzazioni bandistiche in quei paesi che ancora sono attaccati a questa tradizione musicale.

Ora, però, si tratta di decidere sui due emendamenti, presentati dal Governo e dal senatore Baldini, perchè a mio avviso, non si deve ritardare il corso del disegno di legge in esame per ampliarlo al di là delle intenzioni degli stessi proponenti.

B O N A F I N I . Poichè si tratta di norme integrative, nulla vieta che con questo stesso disegno di legge si provveda a sistemare la posizione anche dei componenti della banda della Guardia di finanza. Propongo, pertanto, che all'articolo unico, le parole « alla legge 5 giugno 1965, n. 707 » siano sostituite dalle altre: « alle leggi 5 giugno 1965, n. 707 e 13 luglio 1965, n. 882 ». Ovviamente, con l'accoglimento di questo emendamento, anche il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707. e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda della Guardia di finanza ».

G I A N Q U I N T O . Si tratta di un atto di giustizia!

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sull'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bonafini non posso esprimere alcun giudizio, perchè è necessario esaminare le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento della banda del Corpo delle guardie di finanza, senza escludere che sarà necessario riesaminare le norme che disciplinano l'attività di tutte le bande musicali militari.

P R E S I D E N T E . Allora, in attesa di approfondire la materia, e se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1958, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra » (2072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, numero 1958, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598, è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voi sapete che le Associazioni come quella di cui al presente disegno di legge, prelevano un contributo sulle pensioni di cui fruiscono gli associati; in questo caso i congiunti dei caduti o dispersi in guerra. Il contributo fu stabilito dalla legge 22 dicembre 1960, numero 1958, che ne fissava anche l'ammontare in lire 50.

Il provvedimento al nostro esame propone di aumentare questo contributo da lire 50 a lire 100. Sono due i motivi che ispirano il presente disegno di legge: il primo è che il Congresso nazionale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ha fatto la richiesta di un tale aumento; il secondo è che anche l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno da tempo portato questo contributo da 50 a a 100 lire; si tratta, quindi, di una perequazione. I maggiori proventi determinati da questo aumento servirebbero ad incrementare in modo particolare le attività assistenziali.

Aggiungo che la Corte dei conti ha potuto constatare la funzionalità della istituzione a favore della quale il contributo dovrebbe essere aumentato, tanto che la relazione della Corte sull'Associazione si conclude con un giudizio positivo sul complesso del bilancio, essendosi constatato che le perecentuali di incidenza delle spese generali di gestione sono relativamente basse rispetto ad altri istituti consimili.

La Commissione finanze e tesoro, inoltre, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, pur manifestando alcune perplessità sul merito della norma che tende a ridurre, anche se in misura minima, gli assegni pensionistici.

Questa è la situazione che ha ispirato il presente disegno di legge sul quale chiedo ai colleghi di dare voto favorevole.

G I A N Q U I N T O . Sono contrario a questo tipo di prelievi che si traducono sempre in una riduzione della pensione: inoltre, con il disegno di legge si rafforza un tipo di rappresentanza coattiva che non esiste nel nostro ordinamento democratico Può darsi che ci siano dei pensionati che non sono affatto iscritti a questa Associazione...

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* E a quelli non viene tolto niente!

B A R T O L O M E I , *relatore.* Invece credo di sì.

B O N A F I N I . Ma dovrebbe essere lo Stato il finanziatore diretto di certe iniziative, non le associazioni interessate.

B A R T O L O M E I , *relatore.* In ogni modo il provvedimento al nostro esame non fa altro che seguire una prassi già adottata per altre Associazioni. Di fatto mi permetto di ribadire il concetto che la Corte dei conti ha constatato il buon funzionamento di questa Associazione, per cui questo maggior prelievo viene restituito agli interessati attraverso un miglioramento dell'assistenza.

B O N A F I N I . Questo è chiaro! Non vengono messe in dubbio le finalità dell'Associazione, si dice soltanto che certi compiti spettano allo Stato, non agli iscritti all'Associazione.

B A R T O L O M E I , *relatore.* Ma qui si tratta di Associazioni che rappresentano gli interessi di date categorie di persone.

Esse sono cosa diversa dall'Opera, che è lo strumento attraverso il quale lo Stato assolve ai suoi doveri verso queste categorie: un sindacato, inoltre, è tanto più valido, quanto più e autonomo finanziariamente. Non sono pertanto d'accordo con la tesi del collega Bonafini.

G I A N Q U I N T O . Pongo formalmente una domanda: il prelievo si effettua soltanto sulle pensioni degli associati, oppure anche su quelle di coloro che non sono iscritti all'Associazione? Chiedo che si approfondisca questo punto, rinviando, per ora, la discussione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Gianquinto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari